CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 961

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: interpretazione dell'articolo 26 della l.r. 19/2021.

premesso che

- l'8 luglio 2021, con emendamenti sul testo e sul titolo con 25 voti favorevoli, 17 voti contrari, 3 voti astenuti, 1 voto non partecipante, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la Legge Regionale n.19 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)";

premesso, inoltre, che

- tale legge ha fissato un distanziometro per sale e apparecchi da gioco di 300 metri (per i Comuni con meno di 5mila abitanti) e di 400 metri (per i Comuni con oltre 5mila abitanti) e otto ore di blocco giornaliero per le sale slot, vlt e scommesse e 10 ore di interruzione, dalle 24 alle 8 e dalle 13 alle 15, per gli spazi riservati al gioco;

evidenziato che

- verso la fine di novembre la Regione Piemonte ha pubblicato alcune FAQ in merito alla interpretazione dell'attuazione della L.r.19/2021 e, specificamente riguardo l'art. 26 della stessa, riconosce che tale norma finale, in deroga alle disposizioni contenute sia nella precedente legge regionale di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo (l.r. 9/2016), sia

nell'attuale legge regionale (l.r. 19/21), consente ad alcune tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali che avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6, R.D. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli, purché presentino istanza entro il 31.12.2021. In tal caso, non essendo gli esercizi equiparati a nuove installazioni, non dovranno rispettare i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 16, l.r. 19/21;

- il 27 novembre, nell'ambito delle nuove aperture, la Regione spiegava che la legge «consente nuove aperture di esercizio» e include anche i bar, «in quanto assimilabili ai punti per il gioco», ma si chiarisce che «le nuove aperture di esercizio per le sale da gioco, sale scommesse, punti per il gioco, nonché le installazioni di apparecchi per il gioco lecito sono soggette ai limiti di distanziamento» dai luoghi sensibili. La Regione chiarisce anche che «l'obbligo di rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge si applica tanto alle nuove aperture di esercizio, quanto alle reinstallazioni» di apparecchi e sottolinea che per superfice calpestabile s'intendono «i metri quadri complessivi dell'esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo» perché «fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita»;
- un primo aggiornamento di tale FAQ è avvenuto il 29 novembre 2021 e riportava che per le sale da gioco e sale scommesse è confermata la possibilità di presentare l'istanza, così come per i «titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e monopoli». Secondo l'interpretazione condivisa con Adm, spiega la Regione, i titolari di tale autorizzazione «sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio». Di conseguenza, «i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio». Per quanto riguarda le sanzioni, queste non verranno applicate «nei confronti dei soggetti autorizzati alla reinstallazione degli apparecchi da gioco».

evidenziato, inoltre, che

- l'ultimo aggiornamento, effettuato il primo dicembre scorso riporta che l'iscrizione al Ries non è assimilabile all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli, necessaria in Piemonte per richiedere la reinstallazione degli apparecchi di gioco dismessi dopo il 2016: «si osserva che l'iscrizione nell'elenco Ries di cui all'art 1, co.82, l. 220/2010 e s.m.i. non può essere considerata "autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei

monopoli..." ai sensi dell'art. 26, co. 2, l.r. 19/2021. Secondo un'interpretazione condivisa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'art. 26, co. 2 l.r. 19/2021, rientrano le autorizzazioni di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", che sono considerate vere e proprie concessioni dall'art. 19 della legge 1293/1957. Pertanto, seguendo tale interpretazione, rimarrebbero esclusi i bar privi di licenza di tabacchi o patentino»;

rilevato che

- nei primi giorni del 2022, numerose agenzie di stampa riferiscono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – sollecitata dall'interpretazione della norma da parte di uno studio legale privato – avrebbe inviato una nota alla Regione Piemonte sottolineando che il Ries sarebbe un titolo abilitativo e, secondo alcuni commentatori, tale nota dovrebbe presupporre una opportuna e attenta riflessione sulla interpretazione fornita sulla reinstallazione delle Awp nei bar da parte della Regione;
- in particolare, Adm scriverebbe che *"l'iscrizione all'elenco Ries, che è per espressa previsione normativa un titolo abilitativo, sia da ricomprendere tra le autorizzazioni ad efficacia ricognitiva che accertano l'esistenza dei presupposti di legge per esercitare una certa attività e costituiscono l'esito di un riscontro di idoneità. L'Agenzia, nelle sue articolazioni territoriali, non ha il compito di accertare preliminarmente i presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione, bensì di esercitare una verifica successiva ad iniziativa d'Ufficio e, nel caso venga accertata una carenza dei requisiti e dei presupposti, si avviare il procedimento volto alla cancellazione dall'Elenco"*;
- inoltre la nota sottolineerebbe che *"il contatto con la Regione Piemonte si rende quanto mai opportuno al fine di una attenta riflessione sulla materia viste le molteplici implicazioni, non soltanto di carattere economico, ma anche di tutela della salute, di contrasto alle ludopatia e di promozione della cultura del gioco responsabile e consapevole"*;

ricordato che

- sia durante l'ultima campagna regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che in altre numerose occasioni pubbliche, il Presidente della Giunta piemontese, Alberto Cirio, ha rivendicato con forza la sua contrarietà alla re-introduzione delle macchinette per il gioco legale all'interno dei bar del territorio regionale;

ricordato, inoltre, che

- la Giunta regionale ha presentato in data martedì 7 dicembre 2021 il DDL n. 177 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)) al fine di rispettare l'impegno istituzionale del Presidente della Giunta con il Governo a seguito dell'accoglimento dei rilievi presentati dai Ministeri del Lavoro, dell'Interno e dell'Istruzione, per evitare una possibile impugnativa legata al contrasto con le norme costituzionali concernenti il riparto delle competenze legislative;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- se sia stato avviato un tempestivo confronto con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli in merito all'interpretazione della norma oggetto della presente interrogazione e che esito abbia avuto.

Torino, 17 gennaio 2022